

EDITORIALI**Oggi il secondo appuntamento di Adempimenti In Diretta**

di Laura Mazzola



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, per il secondo appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** mi occuperò dell'analisi delle **novità relative alla settimana appena trascorsa** in riferimento alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza.

Per quanto riguarda la normativa accenneremo al **D.L. 132/2021**, il quale ha previsto la proroga, al 31 ottobre 2021, per la presentazione delle domande relative all'assegno temporaneo e, al 30 novembre 2021, per la regolarizzazione del versamento del Irap 2019 e del primo acconto 2020.

Passando alla **prassi dell'Agenzia delle entrate**, segnalero la risoluzione, le 26 risposte ad istanze di interpello e i due principi di diritto pubblicati.

In particolare, esamineremo la [risposta n. 627 del 27 settembre](#), con la quale l'Amministrazione finanziaria, in tema di **"agevolazione prima casa"**, ha evidenziato **l'impossibilità di imporre l'obbligo**, ad un **cittadino che vive stabilmente all'estero**, di **adibire il nuovo immobile ad abitazione principale**.

Sempre in tema di **benefici "prima casa"**, vedremo che l'Agenzia delle entrate, con la [risposta n. 634 del 30 settembre](#), ha affermato che **l'ex marito**, con **quota di casa coniugale in uso proprio e dei figli**, che **acquista una nuova abitazione**, deve provvedere alla **vendita della quota**, per non incorrere nella **decadenza dell'agevolazione frutta per il secondo acquisto**.

Vedremo poi la [risposta n. 651 del 1° ottobre](#), con la quale l'Agenzia delle entrate ha esaminato il caso di **vendita della ex casa coniugale prima dei cinque anni dall'acquisto**. Al fine di evitare la decadenza delle agevolazioni occorre che il Tribunale emani il **decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale** e che, tale atto, notificato all'Agenzia,

preveda la **funzionalità dell'accordo patrimoniale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.**

Passando poi alla **giurisprudenza**, esamineremo due ordinanze della Suprema Corte.

In particolare, con l'[ordinanza n. 35469 del 27 settembre](#), la Corte di Cassazione ha evidenziato che la produzione di contratti o altri elementi, pur potendo sanare eventuali carenze informative delle **fatture ricevute prive di certezza ed inerenza, non** risulta però **idonea a giustificare la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'Iva.**

Con la seconda [ordinanza, n. 26372 del 29 settembre](#), vedremo che la Corte di Cassazione, in tema di **mancato invio della dichiarazione dei redditi**, ha indicato che **il cliente deve sempre vigilare sull'operato del professionista.**

La **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, sarà a cura del collega **Stefano Rossetti**, che approfondirà il **trattamento fiscale delle differenze da recesso.**

Come vedremo, la **differenza da recesso**, al fine di evitare una doppia imposizione, diviene **componente di reddito deducibile**, ove imputata a conto economico.

Nella **terza sessione**, dedicata alle **prossime scadenze**, esamineremo l'istanza per il credito di imposta relativo alle spese di sanificazione e acquisto DPI, il cui termine di invio scade il 4 novembre.

La **quarta sessione**, dedicata agli **adempimenti in pratica**, sarà a cura di **Melissa Farneti di Team System**, che approfondirà la **condivisione delle scadenze tra professionisti e clienti.**

Il nostro primo appuntamento si concluderà con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta questa mattina alle ore 9** ci sarà comunque la possibilità di visionare la **prima puntata in differita on demand a partire da questo pomeriggio alle ore 15.**

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.